

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1702

PROPOSTA DI LEGGE

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARCATERRA, DE CARO GERARDO, MORO GIROLAMO LINO,
DE' COCCI, ROSELLI, TROISI**

Annunziata il 6 dicembre 1950

Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale proposta segue quelle presentate da altri parlamentari, non essendo stato possibile contenerla nei limiti di emendamenti ai singoli articoli dei progetti già nominati, perché diverse, anzi, opposte, sono le idee basilari ispiratrici dei diversi progetti, diversi i fini, diversi i mezzi, diversa la stessa tecnica legislativa.

In questa relazione si esporranno, pertanto, le idee generatrici della attuale proposta, che costituiranno così, abbandonato il tradizionale sistema di una esegesi particolare, la illustrazione e giustificazione delle singole norme.

1 — *Concezione umanistica del lavoro e dell'apprendistato.* — Il punto fondamentale, nella presente proposta, è la visione umanistica e cristiana del lavoro, concepito né come fine a se stesso, né, materialisticamente, come coefficiente economico della vita sociale, sibbene come uno dei modi d'inserzione della persona umana nella organizzazione sociale, per fini propri, trascendenti, e di questa e di quella. L'apprendistato, di conseguenza, non può essere solo insegnamento tecnico: è diverso da un'arida formazione alla capacità lavorativa, non è (come è nel progetto Di Vittorio) espressione dell'organismo sindacale che lo racchiude e lo esaurisce. L'apprendista è una coscienza in formazione per la

sua missione etica di collaboratore di Dio e della società, secondo la sua individuale vocazione.

È per questo che nel progetto si sottolinea la necessità di un insegnamento teorico-umanistico, collaterale a quello pratico: di un umanesimo nuovo, per il quale l'uomo è, sì, al centro del creato, però non come sperduto individuo, ma punto d'incontro fra Dio e creato, e punto d'incontro, ancora, fra classicità e cristianesimo, senza rifiuto di nessuna esperienza, d'onde essa venga, purché valida per quello che è l'invio del singolo nella società e nel mondo creato.

Educazione umanistica, dunque, in tal senso, ma, anche civica e sociale (articolo 1). Nel senso, si vuole far notare, non già che sia, anche qui, solo sufficiente la conoscenza — mero fatto intellettualistico — *dei doveri* e *dei diritti* del cittadino e delle norme legislative di una Costituzione: ma educazione che è formazione di *coscienza*, sollecitazione a un inserimento volonteroso della persona nel mondo e nella società, suo naturale campo d'azione, *hic et nunc*.

L'apprendistato, dunque, non ha fini puramente tecnici, e se la preparazione tecnica è affidata di regola a privati, la formazione umanistica diventa compito dello Stato (articolo 7), o di privati sorvegliati dallo Stato.

E poiché il problema della gioventù, della formazione morale e civica (articolo 6), della preparazione tecnica dei giovani è di primario interesse per la società, ne deriva che a questa formazione complessa umanistica, siano tenuti tutti i giovani che, adempito all'obbligo di istruzione primaria, intendano avviarsi ad un lavoro (articolo 8).

Con la obbligatorietà dell'apprendistato (senza esclusione per nessun mestiere, anche il più semplice) la gioventù italiana resta divisa in due parti: quella che prosegue gli studi, quella che si prepara ai mestieri. Divisione senza residui: nessun giovane resta fuori della azione educatrice e formatrice dello Stato.

E dal carattere educativo (morale e tecnico) dell'apprendistato, discende pure che il rapporto di apprendistato non va considerato sotto la specie di prestazione di lavoro, anche se questo aspetto non manchi (articolo 21, comma 3°); consegue ancora la regolamentazione fissata negli articoli 25 (obblighi di sorveglianza e tutela da parte del maestro), e 26 (poteri disciplinari del maestro), e 27 (obbligo di obbedienza e fedeltà dell'allievo); promanano le norme per le quali si è voluto assicurare che nel maestro non difetti la capacità morale di formare una coscienza (articoli 16 e 22).

Si è voluto pensare alla creazione di collegi (articolo 9) per giovani bisognosi. È strano che lo Stato non conosca e non istituisca se non collegi per coloro che intendono seguire gli studi secondari, e non si preoccupi degli altri: dei bisognosi (orfani, abbandonati) che intendano avviarsi al lavoro.

Esempi luminosi di siffatti collegi vengono, invece, da iniziativa non statale. Si intendono ricordare gli istituti salesiani di Don Bosco.

2. — *Autonomia e libertà.* — L'apprendistato è nato dalla libera iniziativa ed è vissuto libero per secoli. Il fatto che esso si imponga alla attenzione del legislatore e richieda un intervento dello Stato, non può condurre ad una burocratizzazione e statizzazione, che snaturerebbero il carattere dell'apprendistato e gli toglierebbero l'apporto vivo delle esperienze e della abilità personale dei singoli maestri. Ugualmente dannosa sarebbe una concezione sindacalistica, come quella ispiratrice del progetto Di Vittorio, che toglie all'apprendistato il suo carattere paideutico, umano e formativo, e personale.

La proposta che si ha l'onore di presentare agli onorevoli colleghi ha ritenuto dover mantenere all'apprendistato le sue secolari

tradizioni. Pur prevedendosi un intervento dello Stato (necessario per le considerazioni che si faranno di qui a poco), si è inteso lasciare ai singoli ogni iniziativa ed ogni libertà possibile: libero e personale l'insegnamento pratico (integrato solo nella parte teorico-umanistica), che ha un sol fine, l'apprendimento metodico e completo di un mestiere (articolo 21). Libera quanto più possibile è la forma del contratto, purché portato a conoscenza dell'autorità di controllo (articolo 22), al fine di consentire che siano rispettati i diritti fondamentali dell'apprendista; libero l'insegnamento teorico, che può essere impartito anche da scuole non statali (articolo 6, ultimo comma) e liberi i programmi (tranne quelli fondamentali fissati dalla legge) secondo particolari piani di studi e di formazione, secondo particolari esigenze didattiche o pratiche, talché si determini una fioritura e una giovevole emulazione di scuole.

Discontandosi da alcuni progetti e suggerimenti, non si sono volute fissare preventivamente le condizioni per poter assumere apprendisti. Ciò avrebbe chiesto una regolamentazione restrittiva e un intervento statale di controlli personali e pesanti. Si sono, invece, previste condizioni negative (articoli 16 e 31), ma in consonanza al concetto umanistico e paideutico dell'apprendistato.

Al principio di autonomia si ispirano gli articoli nei quali si prevede la istituzione del Consiglio superiore, della Cassa nazionale e dei Consigli provinciali, organi non burocratici, ma espressione di interessi e di esperienze.

Anche qui si è rifiutata l'idea che gli organi del servizio di apprendistato debbano essere derivazione sindacale. Si è, invece, partiti dall'idea che, essendo l'apprendistato rivolto ai fini fissati nell'articolo 21 — fini educativi tecnico-sociali — il massimo organo di consulenza del Ministero debba essere espressione degli stessi apprendisti, delle loro famiglie, dei liberi centri di orientamento, oltre ai rappresentanti del Ministro della pubblica istruzione, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e, infine, delle categorie sindacali. La stessa formazione è prevista nei Consigli provinciali e per l'amministrazione della Cassa nazionale, la quale provvederà, autonomamente, alla creazione dei collegi di cui all'articolo 10, ai premi agli apprendisti e alle ditte, nonché ai contributi previsti dall'articolo 19.

3. — *Intervento dello Stato.* — Affermata la libertà e l'autonomia del fenomeno sociale-giuridico dell'apprendistato, non poteva però

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giungersi sino al punto che lo Stato, come potere esecutivo, non dovesse intervenire. Proprio per il carattere umanistico-scolastico dell'apprendistato, era ed è necessario che lo Stato sorvegli a che i fini fondamentali dell'apprendistato siano rispettati.

Va sottolineato, innanzi tutto, che l'intervento era ed è necessario, nei riflessi economico-sociali che l'apprendistato ha su tutta la vita del paese. Gli articoli 14 e 15 conferiscono al Ministero del lavoro il potere di fissare il minimo imponibile e il massimo di apprendisti che le aziende annualmente possono assumere, e tutto ciò « in relazione alle necessità e alle possibilità di assorbimento di lavoratori qualificati » che si presume abbia la nazione per ciascuna categoria di apprendisti. In vero, bisogna assicurarsi contro due inconvenienti: che le aziende — soprattutto dopo l'intervento legislativo e i controlli statali — si rifiutino di assumere apprendisti; e che il numero di questi sia superiore, per ciascuna categoria, alle possibilità di assorbimento, nel paese, dei futuri lavoratori qualificati. Tale norma trova confronto nella legislazione estera.

Si prevede, peraltro, sin d'ora la obiezione che questo criterio sarebbe contrario al sistema dell'obbligatorietà dell'apprendistato (articolo 8). Ma la obiezione si supera tenendosi presente che al Governo, per effetto degli articoli 8 e 11, è noto annualmente il numero di coloro che hanno effettivo obbligo di apprendistato. Il Ministro, quindi, fisserà i limiti di cui all'articolo 14, proprio in relazione al numero complessivo dei giovani soggetti all'obbligo di apprendistato, e doserà le percentuali nelle varie categorie in proporzione a quel numero e con riguardo alle esigenze nazionali. A tal fine giova ricordare che nello Stato del Queensland, l'autorità

può fissare un imponibile se il Ministero competente giudichi che « il numero di apprendisti di una certa categoria non basti a soddisfare il bisogno di operai qualificati nella categoria in questione »; in Germania un provvedimento del 7 novembre 1936 autorizzava gli uffici del lavoro a verificare se la proporzione di apprendisti impiegati nelle diverse aziende metallurgiche corrispondesse al numero ritenuto necessario, e ad imporre, di conseguenza, un reclutamento idoneo. E quanto alla limitazione, in senso inverso, si citano le legislazioni del Queensland, del Victoria, dell'Austria, dell'U. R. S. S., ecc., ecc.

Lo Stato interviene sia con l'opera del Ministro del lavoro e del suo dicastero, sia con gli organi decentrati (direttori provinciali dell'apprendistato). Potrà discutersi se tali organi periferici debbano essere diversi da quelli oggi esistenti (Uffici regionali e provinciali del lavoro). Ma i proponenti sono d'avviso che valga tenerli distinti, giacché l'apprendistato è considerato qui non sotto la specie di rapporto di lavoro, sibbene sotto quello della educazione. Si rendono necessari, quindi, una preparazione e una mentalità diverse da quelle richieste per gli uffici del lavoro.

4. — Nulla si è voluto dire in particolare dell'apprendistato artigianale, avendo la Camera la pregevole proposta dell'onorevole Gerolamo Lino Moro. Ma si sono volute invece gettare le basi dell'orientamento professionale (articoli 1-5) intimamente connesso con l'apprendistato.

Si spera che gli onorevoli colleghi si compiacciano portare la loro attenzione sulle linee programmatiche dell'attuale proposta e sulla articolazione di legge, onorando le une e l'altra del loro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

ART. 1.

(Obbligo del certificato di orientamento professionale).

A datare dal 1° gennaio 1953 nessuno potrà essere ingaggiato, da privati, dallo Stato, da Enti pubblici o privati, come lavoratore o come apprendista se non munito di un certificato di orientamento professionale.

ART. 2.

(Contenuto del certificato).

Il certificato ha per il titolare valore di orientamento; è vincolante pel datore di lavoro quanto a lavori inidonei o pericolosi per chi non abbia superato i 18 anni.

Il certificato di orientamento professionale è gratuito.

Esso reca:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'esito dell'esame fisico, fisiologico, psicologico dello stesso;
- c) la indicazione del lavoro o mestiere per il quale il titolare è, per sua costituzione fisio-psicologica, più idoneo; la indicazione dei lavori o mestieri pei quali il soggetto è inidoneo; di quelli che sarebbero dannosi allo stesso.

Il certificato di orientamento professionale è rilasciato dagli organi previsti dall'articolo 3, ed è inviato in copia alle Commissioni provinciali dell'apprendistato di cui all'articolo 32.

Il certificato deve essere aggiornato almeno ogni anno sino al compimento del 18° anno del titolare.

ART. 3.

(Centri di orientamento professionale).

Lo Stato curerà la istituzione di centri comunali di orientamento professionale per l'esame e il certificato di orientamento professionale.

Centri di orientamento professionale potranno essere istituiti da privati o da enti, purché abilitati dal Ministero della pubblica istruzione.

I funzionari dei centri di orientamento professionale saranno scelti tra i diplomati di cui all'articolo 5.

ART. 4.

(*Organi centrali*).

Alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione sono costituiti la Direzione generale e l'Ispettorato generale per l'orientamento professionale.

ART. 5.

(*Corsi e diplomi per orientatori*).

Saranno istituite presso Università corsi per orientatori, cui potranno accedere diplomati, licenziati da scuole medie superiori, e laureati. I programmi saranno fissati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ogni Facoltà potrà variare i programmi a stregua delle norme che regolano l'insegnamento universitario.

Il diploma potrà essere conseguito in tre anni da coloro che non siano laureati, in un anno dai laureati.

TITOLO II.

DELL'APPRENDISTATO

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 6.

(*Fini dell'apprendistato*).

La legge assegna all'apprendistato il fine dell'apprendimento pratico e teorico di un mestiere congiuntamente alla formazione umanistica, allo sviluppo morale intellettuale e fisico, nonché alla formazione civica e sociale dei giovani dai 14 ai 18 anni.

Esso costituisce il prolungamento dell'obbligo di istruzione primaria e termina con la abilitazione ad un mestiere o a più mestieri collaterali.

L'apprendistato consta:

a) di corsi pratici, oggetto del contratto di cui al capo II o delle prestazioni di cui all'articolo 10;

b) degli insegnamenti complementari teorico-umanistici, di cui all'articolo 7, impartiti dallo Stato o da scuole abilitate a norma delle leggi che regolano il pareggiamento e la parificazione degli istituti di istruzione media.

ART. 7.

(Insegnamenti complementari).

Gli insegnamenti complementari di cui al 3° comma dell'articolo 6 comprendono almeno:

a) cultura generale e formazione umanistica;

b) materie tecniche, per ciascuna specie o ramo di apprendistato, riguardanti le proprietà fisiche, chimiche o fisiologiche degli oggetti sui quali il mestiere si esercita, e degli strumenti di lavoro, l'anatomia e fisiologia del corpo umano e in particolare dell'organo maggiormente impegnato nel lavoro; elementi di economia e ragioneria con particolare riguardo al genere di mestiere oggetto di insegnamento; storia del mestiere o della professione; perfezionamento della tecnica e dei risultati, in relazione alla preparazione pratica del singolo allievo.

Ogni scuola può fare approvare, dal Ministero della pubblica istruzione o dagli organi regionali competenti, particolari programmi di insegnamento.

ART. 8.

(Obbligo di apprendistato).

Ogni giovane che abbia adempiuto all'obbligo della istruzione primaria, è tenuto ad iscriversi ad un corso pratico e ad uno complementare di apprendista.

Sono esenti dall'obbligo:

a) coloro che frequentino uno dei collegi di cui all'articolo 10, una scuola professionale abilitante a un mestiere o ad una professione, ovvero una scuola media o superiore;

b) coloro che siano apprendisti presso un genitore, purché al 18° anno si presentino agli esami di abilitazione, e purché contemporaneamente si iscrivano presso i corsi complementari di cui all'articolo 7;

c) coloro che siano ingaggiati come lavoratori per quei mestieri nei quali il consiglio nazionale dell'apprendistato abbia escluso l'obbligo di apprendistato;

d) coloro che alle visite di orientamento professionale siano stati dichiarati inabili a qualsiasi mestiere;

e) coloro che abbiano superato il 18° anno di età.

ART. 9.

(Formazione delle giovani).

Le giovani che, adempiuto all'obbligo di istruzione primaria, non intendano conseguire

la abilitazione ad un mestiere sono tenute ad iscriversi a corsi pratici e teorici di preparazione femminile.

ART. 10.

(Collegi professionali).

Lo Stato istituisce, per i giovani bisognosi, collegi per l'insegnamento pratico e teorico di mestieri a stregua degli articoli 6 e 7.

I collegi istituiti da privati o da Enti, sono autorizzati e controllati dal Ministero della pubblica istruzione e, per gli insegnamenti pratici, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli allievi potranno essere impiegati in lavori produttivi. In tal caso si osservano le disposizioni del capo II, ma la remunerazione di cui all'articolo 21, ultimo comma, è ridotta ad un terzo. Essa è versata su libretto postale di risparmio intestato all'allievo e vincolato sino al 18° anno di età dello stesso.

ART. 11.

(Ruoli degli apprendisti).

I direttori provinciali dell'apprendistato formano e conservano i ruoli annuali degli apprendisti.

Ogni anno, non oltre il 31 ottobre, i direttori didattici inviano al Consiglio provinciale l'elenco di coloro che furono prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

ART. 12.

(Libretto di apprendistato).

Ogni apprendista è munito di libretto personale fornito gratuitamente dal Consiglio provinciale dell'apprendistato.

Il libretto, oltre alle generalità dell'allievo, contiene:

- a) il giudizio del Centro per l'orientamento professionale di cui all'articolo 3;
- b) i termini del contratto di apprendistato;
- c) l'esito delle visite mediche di cui all'articolo 13.

Durante l'apprendistato il libretto è conservato e aggiornato a cura e sotto la responsabilità della ditta.

ART. 13.

(Visite mediche periodiche).

Ogni giovane soggetto all'obbligo di apprendistato è sottoposto ogni due mesi a visita medica dell'ufficiale sanitario del comune o dei sanitari degli istituti assistenziali di categoria.

ART. 14.

(Massimo di apprendisti).

In relazione alle necessità e alle possibilità nazionali di assorbimento di lavoratori qualificati, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio determina per ciascuna categoria di apprendistato e per ciascuna provincia o regione, il numero annuale massimo di apprendisti.

Il direttore provinciale dell'apprendistato determina, entro i limiti di cui al comma che precede, il numero massimo di apprendisti per ciascuna ditta della propria circoscrizione, in relazione alla capacità economica, di attrezzatura e di insegnamento della ditta stessa.

ART. 15.

(Obbligo di assumere apprendisti).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, può, in relazione alle esigenze nazionali, imporre annualmente l'obbligo di assumere apprendisti, determinando le categorie soggette e i criteri qualitativi e quantitativi dell'imponibile.

Il direttore provinciale dell'apprendistato determina per ciascuna ditta l'imponibile di apprendisti.

Oltre alle penalità di legge, la ditta che non assuma, o che per effetto dell'articolo 16 non possa assumere, gli apprendisti di obbligo, verserà alla Cassa nazionale di cui all'articolo 31, per ciascun apprendista rifiutato, un terzo della remunerazione minima prevista dall'articolo 21. Sono esenti le ditte che provvedono, o contribuiscono nella misura innanzi fissata, alla istituzione di collegi di cui all'articolo 10.

Gli imponibili e i contributi di cui ai commi precedenti sono iscritti a ruolo e sono regolati, anche per il contenzioso, dalle norme vigenti per i tributi di ricchezza mobile.

L'ammontare dei contributi è devoluto alla Cassa nazionale di cui all'articolo 33.

ART. 16.

(Ruolo di ditte).

Il direttore provinciale dell'apprendistato forma e conserva elenchi, distinti per categoria, delle ditte abilitate all'apprendistato.

Sono escluse dagli elenchi le ditte il cui titolare:

a) sia stato condannato per un delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la moralità pubblica e il

buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe, contro la famiglia o per altro delitto non colposo pel quale la legge commini nel minimo una pena detentiva a 3 anni di reclusione;

b) abbia riportato, nel quinquennio, tre condanne per infrazioni alla presente legge;

c) risulti manifestamente incapace, moralmente o tecnicamente, a dare l'istruzione professionale.

ART. 17.

(Gare di pubblici appalti).

Alle gare di appalti di lavori pubblici non possono partecipare le ditte che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 16.

I lavori oggetto di opera artigianale sono scorporati dagli appalti pubblici e offerti a ditte artigiane col sistema, se possibile, della gara.

ART. 18.

(Computo dei periodi di apprendistato).

I periodi di pratica compiuta come apprendisti presso più aziende si cumulano a tutti gli effetti, purché relativi a uno stesso mestiere o a mestieri, che siano a giudizio del consiglio provinciale, collaterali,

I periodi scolastici compiuti nei corsi complementari di cui all'articolo 7 sono regolati dalle norme sull'insegnamento scolastico.

ART. 19.

(Esami e diploma di abilitazione professionale).

Al termine dell'apprendistato l'allievo è sottoposto dalla commissione, di cui all'articolo 33, ad esami pratici di capacità professionale secondo i programmi fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione d'esami si riunisce ogni mese nel capoluogo della provincia, o nei maggiori centri.

Sono ammessi agli esami gli apprendisti che abbiano superati gli esami di cui all'articolo 7 e che, secondo le attestazioni del libretto personale, abbiano compiuto il periodo minimo di apprendistato previsto dall'articolo 28. Per il computo si applica l'articolo 18.

Possono essere ammessi agli esami cittadini italiani che con attestati di consoli italiani provino di aver esercitato all'estero complessivamente per cinque anni il mestiere pel quale chiedono la abilitazione.

ART. 20.

(Borse di studio, premi alle ditte e a collegi).

La Cassa nazionale dell'apprendistato concede borse di studio ad apprendisti bisognosi e meritevoli. Borse di studio a diplomati meritevoli saranno date per corsi di perfezionamento in Italia o all'estero.

Premi saranno concessi alle ditte preparatrici di allievi premiati alla stregua del comma che precede.

Coloro che istituiscano, senza averne obbligo, i collegi di cui all'articolo 10 e raccolgano giovani bisognosi, avranno contributi, di cui parte a carico della Cassa nazionale dell'apprendistato, parte a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO II

DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

ART. 21.

(Contratto di apprendistato).

Col contratto di apprendistato una ditta industriale, commerciale, agricola o artigianale si obbliga a dare, o far dare dai suoi dipendenti sotto la sua responsabilità, la formazione professionale pratica, metodica e completa, sul posto del lavoro e con la propria attrezzatura (salvi gli strumenti strettamente personali indicati per ciascuna categoria dal Consiglio provinciale), ad un allievo di età non inferiore ai 14 anni, che si obbliga a lavorare nell'azienda e per essa.

Se l'apprendista è minore degli anni 18 il contratto è stipulato per lui dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci.

Al contratto di apprendistato si applicano la legislazione sui lavori dei minori e, in quanto possibile, quella sul contratto e rapporto di lavoro analogo alle prestazioni dell'apprendista.

La ditta è tenuta a corrispondere all'allievo un premio settimanale non inferiore al minimo fissato per ciascuna categoria dal Consiglio provinciale.

ART. 22.

(Capacità del maestro).

Non possono assumere apprendisti, o non possono essere istruttori per incarico di una ditta, coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 15.

ART. 23.

(Forma del contratto).

La forma del contratto di apprendistato è libera.

Se il contratto di lavoro è redatto per atto pubblico o scrittura privata, gli atti sono esenti da bollo; tasse e diritti di ogni specie.

Del contratto e delle eventuali pattuizioni particolari intervenute fra le parti è, a cura della ditta, e non oltre il 7° giorno dalla conclusione, data notizia per raccomandata con ricevuta di ritorno al direttore provinciale dell'apprendistato, che dà il suo beneplacito nei sette giorni successivi alla ricezione. Il silenzio equivale ad approvazione. Il direttore può sempre dare consigli e suggerimenti alle parti e vigila alla osservanza del contratto e della legge a stregua dell'articolo 35.

ART. 24.

(Obblighi del maestro).

Oltre alle obbligazioni derivanti dalle leggi e dal contratto, il maestro e i suoi dipendenti sono tenuti: a trattare da buon padre di famiglia l'allievo; a sorvegliarne la condotta e i costumi durante il lavoro e la permanenza nei locali della ditta; ad avvertire il genitore o chi ne fa legalmente le veci delle assenze, delle mancanze e del profitto dell'allievo; ad informare gli enti assistenziali delle sue malattie; ad apporre sul libretto personale dell'allievo attestazione settimanale di frequenza e di profitto; permettere all'allievo di frequentare i corsi collaterali di cui all'articolo 7.

ART. 25.

(Durata del lavoro giornaliero).

L'apprendista non può dalla ditta essere impiegato in lavori per più di cinque ore al giorno.

Ogni stipulazione contraria è nulla per l'eccedenza.

ART. 26.

(Poteri disciplinari del maestro).

La ditta contraente e gli istruttori dell'allievo nell'esercizio dei poteri disciplinari si atterrano alle norme del buon padre di famiglia. Sono vietate punizioni corporali e quelle che offendano l'onore dell'allievo e della sua famiglia o ledano la dignità della persona umana.

ART. 27.

(*Obblighi dell'apprendista*).

Oltre alle obbligazioni derivanti dalle leggi e dal contratto, l'apprendista è tenuto alla fedeltà, all'obbedienza e al rispetto verso l'azienda, il titolare e i suoi dipendenti; a tenere aggiornato il suo libretto e a farvi apporre dal maestro e dal genitore, o da chi ne fa legalmente le veci, le annotazioni prescritte.

ART. 28.

(*Durata dell'apprendistato*).

L'apprendistato è diviso in corsi ed ha la durata minima fissata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore dell'apprendistato.

Le parti possono convenire in una durata più lunga, purché non superiore di un terzo al massimo fissato a stregua del comma precedente.

Ogni convenzione contraria è nulla per l'eccedenza.

ART. 29.

(*Periodo di prova*).

Il rapporto di apprendistato può essere dalle parti condizionato ad un periodo di prova, non superiore di un terzo al massimo fissato, per la specie, dal Consiglio provinciale dell'apprendistato.

Ogni convenzione contraria è nulla per l'eccedenza.

ART. 30.

(*Ferie*).

All'apprendista spetta un periodo di ferie annuali, non inferiore a trenta giorni ininterrotti.

Ogni convenzione contraria è nulla.

ART. 31.

(*Risoluzione del contratto*).

Per la risoluzione del contratto di apprendistato si applicano le norme relative alla risoluzione dei contratti in genere e del contratto di lavoro, in quanto applicabili.

Può essere chiesta la risoluzione del contratto:

a) da una delle parti: se, alla visita di cui all'articolo 2, ultimo comma, l'allievo, successivamente al contratto, è dichiarato idoneo al lavoro oggetto di prestazione;

b) dal maestro: se l'apprendista per due volte consecutive non abbia superati gli

esami pratici per la abilitazione di cui all'articolo 19;

c) dall'apprendista: a seguito di suo matrimonio, o per indegnità della ditta a stregua dell'articolo 16.

TITOLO IV.

ORGANI

DEL SERVIZIO DI APPRENDISTATO

ART. 32.

(Consiglio superiore dell'apprendistato).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito il Consiglio superiore dell'apprendistato, come organo consultivo del Ministro.

Il Consiglio superiore è composto:

- a) dal Ministro del lavoro o dal Sottosegretario, presidente,
- b) da quattro rappresentanti degli apprendisti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25,
- c) da quattro rappresentanti delle famiglie degli apprendisti,
- d) da quattro rappresentanti delle Associazioni dei prestatori d'opera,
- e) da quattro rappresentanti delle Associazioni professionali di datori di lavoro,
- f) da un rappresentante dei Liberi centri di orientamento professionale,
- g) da un rappresentante dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità,
- h) da due esperti nominati dal Consiglio stesso,
- i) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'orientamento professionale, di grado non inferiore al VII.

ART. 33.

(Cassa nazionale dell'apprendistato).

È istituita la Cassa nazionale dell'apprendistato con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma.

Essa è costituita: a) dall'apporto di eventuali tasse, b) dalle ammende di cui all'articolo 37, c) da donazioni o lasciti, d) dai contributi di cui agli articoli 15 ed ultimo della presente legge.

Sono organi della Cassa:

- a) il presidente, nominato dal Ministro pel lavoro e per la previdenza sociale,
- b) il Consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante per ciascuna delle

categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), di cui all'articolo che precede, oltre un rappresentante del Ministero del lavoro di grado non inferiore al VII. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente, un tesoriere, due commissari, e cinque sindaci, di cui due supplenti,

c) il Comitato esecutivo, costituito dal presidente e da due commissari,

d) il collegio dei sindaci.

Il Consiglio e il Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni semestre e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo che devono essere presentati al Parlamento come alligati al bilancio del Ministero del lavoro, e della previdenza sociale.

Spetta al Consiglio, inoltre:

a) curare la creazione dei collegi di cui all'articolo 10 e delle scuole di cui agli articoli 6 e 7,

b) determinare i fondi per la gestione di ciascun consiglio provinciale.

ART. 34.

(Consigli provinciali dell'apprendistato).

In ogni capoluogo di provincia è costituito un Consiglio provinciale dell'apprendistato.

Il Consiglio è composto dal direttore provinciale dell'apprendistato, che lo presiede, e delle categorie di cui alle lettere *b-i* dell'articolo 32.

Il Consiglio provinciale dura in carica due anni.

Il Consiglio, che potrà essere anche diviso in sezioni specializzate:

a) propone annualmente al presidente un elenco di specialisti per le commissioni di cui all'articolo 19,

b) fissa le remunerazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 21,

c) fissa le tasse di cui all'articolo 15, ed invia i ruoli all'intendenza di finanza,

d) propone i meritevoli per i premi di cui all'articolo 19,

e) fornisce rapporti e avanza proposte al Consiglio superiore e alla Cassa nazionale dell'apprendistato,

f) nomina gli impiegati necessari al suo funzionamento,

g) amministra i fondi di cui all'articolo 33, lettera *b*),

h) gestisce scuole e collegi,

i) istituisce organismi assistenziali, linee automobilistiche per il collegamento degli apprendisti coi centri in cui essi fre-

quentano corsi pratici o collaterali, gestendo refettori e istituzioni sportive e ricreative.

ART. 35.

(Ufficio e direttore provinciale dell'apprendistato)

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio provinciale dell'apprendistato alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ufficio è retto da un direttore provinciale.

Il direttore:

- a) sovrintende all'apprendistato,
- b) forma e conserva i ruoli di cui agli articoli 11 e 16,
- c) dirige l'ufficio provinciale di collocamento dell'apprendistato,
- d) approva i contratti di apprendistato a norma dell'articolo 21,
- e) è organo esecutivo del Consiglio provinciale,
- f) nomina annualmente la commissione di cui all'articolo 19 scegliendo fra le persone indicate nell'articolo 34, lettera a),
- g) determina per ciascuna ditta l'imponibile di apprendisti e il numero massimo di allievi.

TITOLO IV.

DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANALE

ART. 36.

(Norme generali e rinvio).

L'apprendistato artigianale è regolato dalle norme della presente legge e in particolare dalle leggi speciali.

TITOLO V.

SANZIONI PENALI

ART. 37.

(Contravvenzioni).

Qualora non costituiscano più grave reato, sono punite:

- a) con l'ammenda da lire 1000 a lire 10 mila le infrazioni agli articoli 1 e 2 comma ultimo,
- b) con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila le infrazioni agli articoli 2 primo comma, 8, 9, 12, 15, 22, 23, 24, 25 e 26.

TITOLO VI.
NORME TRANSITORIE

ART. 38.

*(Utilizzazione delle scuole di avviamento
professionale).*

Nella prima applicazione della presente legge e sino alla costituzione dei corsi complementari di cui all'articolo 7 potranno utilizzarsi le scuole di avviamento professionale attualmente esistenti.